



“Consiglio regionale della Campania”

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 35 del 05/06/2026

**Disposizioni per prevenire e contrastare il ritiro sociale volontario –
Interventi in materia di hikikomori**

Proponenti: Raffaele Aveta, Luca Fella Trapanese, Salvatore Flocco, Gennaro Saiello, Elena Vignati



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

PROPOSTA DI LEGGE

**Disposizioni per prevenire e contrastare il ritiro sociale volontario –
Interventi in materia di hikikomori**

A iniziativa dei Consiglieri

Raffaele Aveta

Luca Fella Trapanese

Salvatore Flocco

Gennaro Saiello

Elena Vignati



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

INDICE

- Art. 1 (Oggetto e finalità)**
- Art. 2 (Interventi in ambito scolastico e formativo)**
- Art. 3 (Presenza in carico integrata)**
- Art. 4 (Interventi per la riattivazione sociale)**
- Art. 5 (Rete regionale e collaborazione istituzionale)**
- Art. 6 (Accesso ai servizi e orientamento)**
- Art. 7 (Piano regionale per la prevenzione e il contrasto del ritiro sociale volontario)**
- Art. 8 (Formazione, informazione e sensibilizzazione)**
- Art. 9 (Tavolo regionale sul ritiro sociale volontario)**
- Art. 10 (Monitoraggio e clausola valutativa)**
- Art. 11 (Norma finanziaria)**
- Art. 12 (Entrata in vigore)**



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Campania riconosce il fenomeno del ritiro sociale volontario, denominato hikikomori, quale condizione di disagio sociale e relazionale, promuovendo interventi finalizzati alla prevenzione, all'intercettazione precoce e al contrasto del fenomeno attraverso la riattivazione sociale, scolastica, formativa e lavorativa delle persone interessate, nonché al sostegno delle loro famiglie o caregiver.
2. Ai fini della presente legge, per ritiro sociale volontario o hikikomori si intende la condizione complessa e multifattoriale, caratterizzata da isolamento sociale significativo e persistente, con marcata riduzione delle relazioni interpersonali e della partecipazione alla vita scolastica, formativa, lavorativa o comunitaria, non riconducibile automaticamente a una specifica diagnosi e valutata caso per caso dai servizi territoriali competenti mediante un approccio integrato, personalizzato e non stigmatizzante.
3. La presente legge persegue, in particolare, le seguenti finalità:
 - a) favorire l'individuazione tempestiva delle situazioni di rischio che possono evolvere in forme di ritiro sociale volontario, da parte delle famiglie, delle istituzioni scolastiche e formative, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei servizi sociali;
 - b) prevenire fenomeni di isolamento e marginalità, favorendo l'inclusione sociale delle persone interessate, con particolare attenzione ai minori, ai giovani e ai soggetti in situazione di fragilità;
 - c) promuovere interventi personalizzati orientati alla riattivazione sociale, scolastica, formativa e lavorativa della persona;
 - d) sostenere le famiglie e i caregiver nel percorso di accompagnamento e supporto;
 - e) favorire la continuità dei percorsi di supporto nelle diverse fasi della vita e nelle transizioni tra i servizi coinvolti.
4. Gli interventi di cui alla presente legge:
 - a) sono improntati al principio del coinvolgimento della famiglia e dei caregiver nella definizione dei percorsi di supporto;
 - b) sono attuati secondo criteri di personalizzazione, privilegiando modalità non invasive e non giudicanti, nel rispetto della dignità e dell'autodeterminazione della persona, nonché della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR);
 - c) si sviluppano secondo criteri di gradualità, proporzionalità e appropriatezza, prevedendo, ove necessario, il coinvolgimento dei servizi sanitari territoriali per la valutazione e l'eventuale definizione di percorsi integrati di supporto, nei casi in cui le prime azioni in ambito familiare, scolastico e formativo non risultino sufficienti.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 2

(Interventi in ambito scolastico e formativo)

1. La Regione promuove e sostiene, mediante il finanziamento di programmi e azioni dedicate, in raccordo con l'Ufficio scolastico regionale e nel rispetto dell'autonomia scolastica, interventi finalizzati alla prevenzione e all'intercettazione precoce delle situazioni di ritiro sociale volontario nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, la Regione favorisce in particolare:
 - a) il monitoraggio delle assenze scolastiche prolungate o reiterate, delle situazioni di disagio, isolamento sociale, bullismo e cyberbullismo, nonché di altre problematiche che possono sfociare nel ritiro sociale volontario;
 - b) l'attivazione di percorsi di ascolto, supporto e orientamento rivolti agli studenti e alle famiglie, anche in integrazione con il servizio di psicologia scolastica, ove attivato, ai sensi della legge regionale 18 luglio 2023, n. 17;
 - c) il raccordo tra istituzioni scolastiche, famiglie e servizi territoriali competenti;
 - d) la promozione di percorsi formativi e di aggiornamento rivolti al personale scolastico e educativo, finalizzati al riconoscimento precoce delle situazioni di ritiro sociale volontario e all'adozione di approcci appropriati e non stigmatizzanti;
 - e) l'individuazione, presso ciascuna istituzione scolastica, di un referente per il benessere psicologico degli studenti e la prevenzione del ritiro sociale volontario;
 - f) il graduale reinserimento della persona in condizione di ritiro sociale volontario nei contesti educativi, attraverso modalità flessibili e personalizzate, anche mediante forme di partecipazione a distanza nelle fasi iniziali, volte a favorire la continuità e il successo dei percorsi scolastici.
3. La Regione promuove e coordina la stipula di accordi e protocolli d'intesa tra l'Ufficio scolastico regionale, enti del terzo settore e associazioni con specifica competenza e comprovata esperienza in materia di ritiro sociale volontario, finalizzati alla realizzazione di progetti formativi e di sensibilizzazione rivolti agli studenti e alle famiglie, nonché ad attività di consulenza e supporto specialistico per le istituzioni scolastiche.
4. La Regione promuove, nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale di propria competenza, l'adozione, per le persone in accertata condizione di ritiro sociale volontario, di percorsi formativi personalizzati e flessibili, anche mediante modalità domiciliari o a distanza nelle fasi iniziali, il cui svolgimento è riconosciuto ai fini del computo della frequenza, finalizzati a garantire la continuità formativa e il graduale reinserimento sociale e lavorativo.

1.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 3

(Preso in carico integrata)

1. Nei casi in cui gli interventi in ambito familiare, scolastico e formativo non risultino sufficienti e ove necessario secondo criteri di appropriatezza e gradualità, le aziende sanitarie locali, con il coinvolgimento della famiglia, provvedono alla valutazione delle situazioni di ritiro sociale volontario ai fini dell'eventuale definizione di percorsi integrati di supporto e presa in carico.
2. Le aziende sanitarie locali individuano, nell'ambito delle proprie strutture, un referente aziendale per il ritiro sociale volontario, incaricato di coordinare, nei casi che richiedano interventi specialistici, un'équipe multidisciplinare dedicata ai fini della valutazione e della presa in carico delle situazioni, assicurando il raccordo con i servizi sociali e gli altri soggetti coinvolti nei percorsi di intervento.
3. Nell'ambito del percorso di presa in carico da parte dell'azienda sanitaria locale, il referente aziendale individua un referente del caso, con funzioni di coordinamento degli interventi e di continuità assistenziale.
4. La presa in carico è assicurata, in relazione all'età e alle caratteristiche della persona, mediante il coinvolgimento dei dipartimenti di salute mentale, dei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, degli specialisti psicologi ambulatoriali, nonché degli altri servizi sanitari e sociosanitari territoriali competenti.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 4

(Interventi per la riattivazione sociale)

1. La Regione promuove e sostiene, mediante il finanziamento di programmi e azioni dedicate, anche con il coinvolgimento di enti del terzo settore e associazioni con specifica competenza e comprovata esperienza in materia di ritiro sociale volontario:
 - a) interventi di prossimità e domiciliari svolti da operatori con specifiche competenze, individuati anche sulla base di caratteristiche personali compatibili, finalizzati a instaurare una relazione di fiducia con la persona interessata e a favorire il graduale superamento delle condizioni di isolamento;
 - b) l'utilizzo di strumenti digitali e modalità innovative di interazione per favorire un primo contatto tra l'operatore e la persona interessata, nei casi in cui risulti particolarmente difficoltoso l'approccio diretto;
 - c) il supporto tra pari e forme di mentoring, anche attraverso attività ludiche, ricreative e sportive con coetanei, finalizzati a favorire la riduzione dell'isolamento e la riattivazione sociale della persona;
 - d) il graduale reinserimento della persona nei contesti sociali, relazionali e lavorativi, anche mediante forme di partecipazione a distanza e modalità personalizzate e flessibili;
 - e) progetti di inserimento lavorativo graduale e personalizzato, anche in collaborazione con soggetti privati, finalizzati a favorire l'acquisizione o il recupero di competenze relazionali e professionali compatibili con le condizioni della persona;
 - f) la promozione di spazi dedicati alla socializzazione e alla riattivazione relazionale delle persone in condizione di ritiro sociale volontario;
 - g) il sostegno alla famiglia e alla genitorialità, anche mediante gruppi multifamiliari, programmi di parent training, attività di consulenza familiare e interventi domiciliari e di rete.
2. Le modalità operative di attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono definite dal Piano regionale di cui all'articolo 7.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 5

(Rete regionale e collaborazione istituzionale)

1. La Regione promuove la costituzione e il funzionamento di una rete regionale per la prevenzione e il contrasto del ritiro sociale volontario, quale strumento di raccordo tra i soggetti istituzionali e territoriali coinvolti, in coordinamento con il Tavolo regionale sul ritiro sociale volontario di cui all'articolo 9.
2. Nell'ambito della rete di cui al comma 1, la Regione favorisce:
 - a) il coordinamento tra aziende sanitarie locali, ambiti territoriali sociali, enti locali e altri soggetti pubblici competenti, in collaborazione con le famiglie e le associazioni familiari, nel rispetto delle rispettive autonomie organizzative;
 - b) il raccordo dei percorsi di presa in carico con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, nel rispetto dell'autonomia professionale, al fine di favorire l'intercettazione precoce delle situazioni di ritiro sociale volontario, l'orientamento ai servizi territoriali competenti e la continuità assistenziale;
 - c) la collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e con le istituzioni scolastiche, mediante gli strumenti previsti dall'ordinamento vigente e nel rispetto dell'autonomia scolastica;
 - d) il coinvolgimento di enti del terzo settore e associazioni con specifica competenza e comprovata esperienza in materia di ritiro sociale volontario, nelle attività di prevenzione, supporto e inclusione sociale;
 - e) la promozione e la sottoscrizione di accordi e protocolli d'intesa con i soggetti istituzionali e territoriali coinvolti, al fine di favorire il coordinamento degli interventi.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 6

(Accesso ai servizi e orientamento)

1. La Regione promuove, anche mediante la valorizzazione e il raccordo dei servizi esistenti, l'attivazione di centri di ascolto e orientamento, quali punti territoriali di riferimento per le persone in condizione di ritiro sociale volontario, le loro famiglie e le istituzioni scolastiche e formative, finalizzati a favorire l'informazione, l'accoglienza, l'attivazione dei servizi competenti e della rete territoriale.
2. I centri di ascolto e orientamento assicurano modalità di contatto improntate alla massima riservatezza, anche mediante forme di primo approccio digitale e anonimo, finalizzate a favorire il collegamento con i servizi territoriali da parte delle persone in condizione di ritiro sociale volontario e delle loro famiglie.
3. I centri di ascolto e orientamento possono essere collocati presso strutture e servizi già operanti, quali i Punti unici di accesso (PUA) e le Case delle Comunità, al fine di garantire un accesso unitario ai servizi sociosanitari.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 7

(Piano regionale per la prevenzione e il contrasto del ritiro sociale volontario)

1. La Giunta regionale, nell'ambito degli strumenti di programmazione sociale e sanitaria, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il Piano regionale per la prevenzione e il contrasto del ritiro sociale volontario, di durata triennale.
2. Il Piano definisce, in particolare:
 - a) gli obiettivi, le priorità e le linee di intervento;
 - b) le modalità per favorire l'intercettazione precoce delle situazioni di ritiro sociale volontario, anche mediante la definizione di indicatori di rischio e di segnali di allerta rilevabili in ambito familiare, scolastico e nei servizi di primo accesso;
 - c) gli indirizzi per l'organizzazione dei percorsi di intervento, orientamento, supporto e presa in carico integrata;
 - d) la definizione di standard minimi e criteri omogenei per l'organizzazione e l'erogazione degli interventi sul territorio regionale;
 - e) le iniziative di sostegno alle famiglie e ai caregiver;
 - f) gli indirizzi operativi per l'attivazione di percorsi formativi personalizzati e flessibili per le persone in condizione di ritiro sociale volontario, finalizzati alla continuità formativa e al graduale reinserimento sociale e lavorativo;
 - g) gli interventi pilota e i progetti sperimentali di riattivazione sociale, scolastica, formativa e lavorativa, anche mediante l'integrazione di risorse nazionali ed europee;
 - h) i programmi di formazione e aggiornamento degli operatori coinvolti;
 - i) le azioni di informazione e sensibilizzazione;
 - j) le modalità di collaborazione con gli enti del terzo settore e con gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti;
 - k) gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione degli interventi.
3. Il Piano assicura il raccordo e l'integrazione degli interventi con le politiche regionali in materia di sanità, istruzione, formazione, lavoro, politiche giovanili e inclusione sociale, nel rispetto delle competenze dei diversi livelli istituzionali.
4. Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del Piano, la Giunta regionale si avvale del contributo di esperti in ambito psicologico, educativo, sociale e sanitario, nonché di enti del terzo settore e associazioni con specifica competenza e comprovata esperienza in materia di ritiro sociale volontario.
- 5.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 8

(Formazione, informazione e sensibilizzazione)

1. La Regione promuove iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione sul fenomeno del ritiro sociale volontario, in particolare mediante:
 - a) iniziative di informazione e sensibilizzazione ad ampia diffusione, anche mediante canali digitali, finalizzate a favorire la corretta comprensione del fenomeno e la sua distinzione da altre forme di disagio sociale o psicologico;
 - b) programmi di formazione e aggiornamento rivolti agli operatori dei servizi sociali, sanitari, educativi e delle politiche del lavoro, finalizzati al riconoscimento precoce delle situazioni di ritiro sociale volontario e alla gestione dei percorsi di presa in carico integrata;
 - c) iniziative rivolte agli operatori della giustizia e agli altri soggetti competenti in materia di obbligo scolastico e tutela dei minori, volte a promuovere approcci adeguati e consapevoli nella valutazione e nella gestione delle situazioni di ritiro sociale volontario.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate in raccordo con i soggetti istituzionali competenti, anche mediante il finanziamento, attraverso appositi avvisi pubblici, di progetti e iniziative realizzati da enti del terzo settore e associazioni con specifica competenza e comprovata esperienza in materia di ritiro sociale volontario.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 9

(Tavolo regionale sul ritiro sociale volontario)

1. La Giunta regionale istituisce, presso la struttura competente in materia di politiche sociali, un Tavolo regionale sul ritiro sociale volontario, con funzioni consultive, di raccordo interistituzionale e di supporto alla programmazione degli interventi, anche ai fini del coordinamento della rete regionale di cui all'articolo 5.
2. Il Tavolo è composto da rappresentanti, nel rispetto delle rispettive competenze:
 - a) delle strutture regionali competenti in materia di sanità, politiche sociali, istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili;
 - b) delle aziende sanitarie locali, individuati nei referenti aziendali per il ritiro sociale volontario di cui all'articolo 3, comma 2;
 - c) dei servizi sociali territoriali;
 - d) dell'Ufficio scolastico regionale;
 - e) degli enti locali;
 - f) degli altri soggetti istituzionali coinvolti.
3. Il Tavolo si avvale del contributo di istituzioni scolastiche, università, enti del terzo settore e associazioni con specifica competenza e comprovata esperienza in materia di ritiro sociale volontario.
4. La partecipazione al Tavolo non comporta compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese comunque denominati.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 10

(Monitoraggio e clausola valutativa)

1. La Regione assicura il monitoraggio dell'attuazione della presente legge e del Piano regionale di cui all'articolo 7, mediante la raccolta e l'analisi di dati in forma aggregata e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Ai fini del monitoraggio sono individuati, nell'ambito del Piano regionale, specifici indicatori relativi, in particolare, all'accesso ai servizi, all'attivazione dei percorsi di presa in carico e alla loro efficacia, nonché alle iniziative di formazione e sensibilizzazione.
3. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, contenente, in particolare:
 - a) le azioni realizzate e i risultati conseguiti;
 - b) i dati relativi agli interventi attivati, in forma aggregata;
 - c) le eventuali criticità emerse e le proposte di miglioramento.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 11

(Norma finanziaria)

1. È istituito il **Fondo per la prevenzione e il contrasto del ritiro sociale volontario**, destinato al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge. Per la dotazione del Fondo è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028, per un importo complessivo di euro 3.000.000,00.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali), Titolo 1 (Spese correnti); contestualmente le risorse allocate nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione 2026-2028 sono ridotte di pari importo per ciascuna annualità del medesimo triennio.
3. Per gli esercizi finanziari successivi, alla dotazione del Fondo si provvede con le risorse stanziare dalla legge di bilancio.
4. La Regione promuove il coordinamento e l'integrazione delle risorse derivanti da fondi europei, nazionali ed eventuali cofinanziamenti degli enti locali per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.